



Comune di Apecchio

Provincia di Pesaro e Urbino

Via XX Settembre n. 8 61042 Apecchio (PU)
C.F. 82000010411 P.I. 00357650415 Telefono 0722/989004 TeleFax 0722/989006
Internet: www.comune.apecchio.ps.it e-mail: comune.apecchio@provincia.ps.it



Allegato "A" Avviso pubblico

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO
2025

(DGR 82 DEL 30/01/2017 E S.M.I. – DGR 1108 DEL 24/07/2023)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016 pubblicato sulla GU nr. 172 del 25/07/2016;

Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 82 del 30/01/2017 che revoca la DGR n. 1119/2014 e la DGR 125/2015 e approva le nuove linee guida per l'utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Vista la Delibera Regione Marche n. 1108 del 24/07/2023 con cui vengono approvate le Linee Guida relative all'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30/01/2017 e s.m.i.;

Visto il ns. rif. Prot. n. 1034 del 18/02/2025 in arrivo dalla Regione Marche, ad oggetto "L. 431/1998- Fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione. D.L. 102/2013 (convertito L. 124/2013) – Fondo inquilini morosi incolpevoli";

Vista l'informativa per l'anno 2025 per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 58 del 08/03/2025;

INFORMA

la cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune, per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

Art. 1 - CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2016, per morosità incolpevole si intende "la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare".

La sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone è accertata dal Comune attraverso la verifica del nesso tra il mancato pagamento dell'affitto e la causa di crisi economica o malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare tale da incidere/aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso. In particolare, a dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da quello di attuale residenza.

Il presente bando è una procedura "aperta" fino ad esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili fermo restando che l'ammissione non dà diritto a contributo oltre l'esaurimento dei Fondi trasferiti dalla Regione Marche.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, tuttavia sono state disposte dalla Regione Marche tre "finestre" corrispondenti a 1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre, entro cui inviare le richieste di contributo. Le domande pervenute dopo una delle suddette date saranno inoltrate all'Ente regionale in corrispondenza della successiva "finestra".

ART 2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, indirizzata al Comune di Apecchio, debitamente sottoscritta dal richiedente ovvero dal destinatario della intimazione di sfratto, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e regolare permesso di soggiorno, va redatta sull'apposita modulistica e relativi allegati predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet del Comune: <https://www.comune.apecchio.ps.it>, recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto.

La domanda può essere presentata al Comune di Apecchio in una delle seguenti modalità:

- via e-mail al seguente indirizzo: comune.apecchio@provincia.ps.it;

- a mano, direttamente presso gli uffici Comunali nei seguenti orari di apertura al pubblico:

LUNEDI' - VENERDI' – SABATO dalle 8:30-13:30;

MARTEDI' – MERCOLEDI' - GIOVEDI' dalle ore 10:00 alle 12:00.

Si fa presente che:

- la domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo esatto al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni da parte del Comune;
- eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente, in mancanza di quanto sopra l'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, anche per ritardi del Servizio Postale.

Art. 3 – ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Sono considerati morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o altro componente del nucleo stesso:

- ✓ perdita di lavoro per licenziamento;
- ✓ accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- ✓ cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- ✓ cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- ✓ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- ✓ malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La domanda potrà essere presentata da tutti gli inquilini, titolari di un contratto di locazione sul libero mercato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- b) essere residente nel Comune di Apecchio;
- c) reddito ISE del nucleo familiare di appartenenza, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00. In entrambi i casi, i valori sono calcolati ai sensi della vigente normativa in materia. Si ricorda che è necessario dichiarare nella DSU anche eventuali contributi assistenziali erogati dal Comune di Apecchio o da altro Ente Pubblico nei due anni precedenti la sua presentazione, pena l'esclusione della domanda dal Bando in oggetto.

Per il rilascio di detta attestazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune. Nel caso in cui dalla predetta DSU risultino difformità la domanda non potrà essere presa in considerazione e l'interessato è tenuto a procedere tempestivamente alla regolarizzazione della Dichiarazione resa;

- d) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida;
- e) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel Comune di Apecchio e avere residenza anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
- f) non essere titolare, come tutti gli altri membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare

Art. 5 – FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'

Il Comune può graduare l'entità del contributo nei limiti massimi indicati nella tabella che segue in funzione di:

- incidenza della perdita di reddito rispetto al reddito complessivo;
- entità dei canoni mensili non corrisposti/numeri di mensilità non corrisposte;
- importo del canone di locazione.

I Comuni, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, concedono i contributi nei limiti e per le finalità di seguito indicate:

Finalità	Contributo
Cat. A) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.	Il contributo viene concesso per l'intero insoluto maturato entro il tetto massimo di € 8.000,00.
Cat. B) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.	Il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell'importo del canone mensile. L'importo massimo del contributo non può superare euro 6.000,00.
Cat. C) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00.
Cat. D) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii. (canone concordato).	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le finalità a), b), c), d) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 DM 30 marzo 2016 - GU 25 luglio 2016).

Qualora il Comune assegni il contributo di cui alla lettera D) della precedente Tabella, all'atto della stipula del nuovo Contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Il Comune verifica altresì semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare.

Qualora, in occasione della predetta verifica, il Comune accerti che l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare si è ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, ovvero si è ridotta di una percentuale pari o superiore al 30%, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella misura pari all'aumento percentuale del valore ISEE.

Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, sottoscritta al momento della richiesta di contributo e nei limiti dei fondi disponibili.

Art. 6 – MODALITA' DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PREFERENZIALI

Il Comune di Apecchio istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione, verifica la completezza delle stesse e la regolarità dei requisiti richiesti, segnala periodicamente il fabbisogno alla Regione Marche, richiedendo l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le domande pervenute ed istruite con esito positivo entro il 1° marzo, il 1° giugno, il 1° ottobre, o rispettando eventuali diverse tempistiche richieste e stabilite dalla Regione stessa.

Il contributo verrà quindi erogato ai soggetti aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Apecchio, fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso, ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non solo utili ai fini dell'erogazione del beneficio.

Le tipologie di inquilini di cui alla precedente Tabella sono ordinati in una graduatoria formulata in ordine di presentazione delle domande. In caso di domande presentate contestualmente (ovvero che risultano protocollate nello stesso giorno), di domande insoddisfatte accumulate per esaurimento delle risorse assegnate o in presenza di altre situazioni legate a specificità locali, il Comune di Apecchio ordina le domande per priorità.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

1. ultrasessantenne;
2. minore;
3. con invalidità accertata per almeno il 74%;
4. in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale (art. 3 comma 3 del DM 30/03/2016).

In caso di ulteriore parità delle predette condizioni preferenziali, si procede a sorteggio. Le ulteriori domande carenti di requisiti di priorità, verranno collocate in ordine di presentazione.

Nel caso in cui le risorse regionali disponibili per tale finalità non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni:

- la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune;
- i Comuni rideterminano l'ammontare del contributo richiesto mediante riduzione percentuale dell'importo spettante in base a quanto previsto nell'articolo "5) "FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA'". Tale riduzione tiene conto della presenza, nel nucleo del richiedente, di ultrasessantenni o di minori o di componenti con invalidità accertata per almeno il 74% o, ancora, di componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. Eventuali economie a valere sulle richieste per le quali sia già stata disposta la liquidazione dei contributi a beneficio dei Comuni, dovranno essere restituite dai Comuni alla Regione.

Art. 7 – DOCUMENTI DA PRESENTARE

Al fine di consentire l'istruttoria delle domande presentate, i richiedenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta sul modello di richiesta predisposto dal Comune che reca tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del contributo in relazione al precedente articolo 5), Categorie A, B, C, D di inquilini.

In particolare, nel predetto modello, nei casi in cui il contributo sia chiesto per le finalità di cui alle lettere C) e D) del precedente articolo 5), il richiedente dovrà dichiarare:

✓ nel caso di inquilini di cui all'articolo 5), Cat. D del presente Avviso:

- l'impegno a presentare, nel momento in cui l'Ufficio Competente confermi la disponibilità finanziaria per la liquidazione del contributo ed in via preventiva, il nuovo contratto di locazione a canone concordato, pena la revoca del contributo concesso;

✓ nel caso di inquilini di cui all'articolo 5), Cat. C del presente Avviso:

- indicazione dell'importo della cauzione e del canone mensile del nuovo contratto;
- l'impegno a presentare, nel momento in cui l'Ufficio Competente confermi la disponibilità finanziaria per la liquidazione del contributo ed in via preventiva, copia del nuovo contratto di locazione registrato, pena la revoca del contributo concesso.

I richiedenti rientranti nelle Categorie A, B, C, D, relative al precedente articolo 5), dovranno allegare in copia la seguente documentazione:

- a) copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione ad almeno un anno precedente l'insorgere della morosità o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo;
- b) copia del contratto di locazione registrato relativo all'alloggio oggetto di procedura di sfratto;
- c) copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario (per i richiedenti assegnatari di alloggi di ERP sovvenzionata o agevolata: copia di uno dei Decreti citati alla lettera d) del precedente articolo 4) "Requisiti soggettivi");
- d) documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità reddituale e la condizione di morosità incolpevole, come ad esempio:
 - copia atto di licenziamento;
 - copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell'orario di lavoro;
 - copia accordo o comunicazione inerente all'applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
 - documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - documentazione comprovante la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. In quest'ultimo caso, copia delle ricevute di pagamento delle rilevanti spese mediche e assistenziali;
 - altra documentazione idonea a tale scopo;
- e) dichiarazione del proprietario dell'alloggio redatta alternativamente nel Quadro A, B, C o D, rispettivamente alle finalità per cui viene richiesto il contributo previste al precedente articolo 5), Cat. A, B, C e D, corredata da documento di identità del proprietario (in particolare codice IBAN, dati anagrafici, dati sull'alloggio);
- f) Attestazione ISEE Ordinario – 2025. Il richiedente il contributo in oggetto sono tenuti a presentare ad un CAF o presso l'INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo del valore dell'ISEE Ordinario;
- g) Fotocopia della carta di identità;
- h) Per i cittadini non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea carta di soggiorno o permesso di soggiorno;

Il modello di domanda ed i relativi allegati sono consultabili e/o scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Apecchio <https://www.comune.apecchio.ps.it> oppure è possibile ritirare copia cartacea di detti documenti presso gli Uffici comunali nei seguenti orari di apertura al pubblico: LUNEDI' – VENERDI' - SABATO dalle 8:30-13:30 MARTEDI' – MERCOLEDI' e GIOVEDI' dalle ore 10:00 alle 12.00.

Art. 8 – ESCLUSIONE

Restano ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al Fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico.

Art. 9 – CONTROLLI

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 in sede di richiesta di contributo saranno sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore Destinazione delle risorse pubbliche, il Comune è tenuto ad effettuare controlli sulle certificazioni I.S.E. ed I.S.E.E. nella misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate.

Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo – Laura Scardacchi – Via XX Settembre, 8 – Comune di Apecchio - email: laura@comune.apecchio.ps.it

Apecchio, 08/03/2025

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Scardacchi

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR

Il Comune di Apecchio in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Apecchio, via XX Settembre, 8 – 61042 Apecchio.

Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via XX Settembre, 8 – 61042 Apecchio (PU).

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: comune.apecchio@provincia.ps.it

Finalità del trattamento. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali richiesti con il presente modulo sono necessari per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente richiamata nello stesso modulo di richiesta. L'interessato ha quindi l'obbligo di fornire i dati personali, in difetto dei quali la pratica non può proseguire.

Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari al tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ambito di comunicazione e diffusione. Si informa che, limitatamente agli adempimenti previsti dalla normativa regionale richiamata nello stesso modulo di richiesta, i dati personali raccolti saranno accessibili solamente al Comune di Apecchio, alle Amministrazioni pubbliche delle Marche. Gli stessi dati personali non saranno diffusi ad altri soggetti diversi da quelli sopra citati.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. Il Comune di Apecchio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, in particolare:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- c) ottenere la limitazione del trattamento;
- d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Apecchio Via XX Settembre, 8 – 61042 Apecchio all'indirizzo PEC: comune.apecchio@emarche.it